



Sentenza n. 131/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Maristella Filomena Primo Referendario (relatore)

Guido Tarantelli Primo Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 24411** del registro di Segreteria,
promosso da:

**Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione
Giurisdizionale per la Calabria** domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo
Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconticert.it;

— attore —

nei confronti di

BONANNO Francesco nato a Cosenza il 23.06.1969, residente in Cosenza,
Piazza Cundari Antonio n. 4, C.F.: BNNFNC69H23D086H, rappresentato e
difeso dall'avv. Nicola Rendace del Foro di Cosenza, con studio in Cosenza,
Via Zanotti Bianco n. 14, p.e.c.: nicola.rendace@avvocaticosenza.it, presso il
cui studio è elettivamente domiciliato;

— convenuto —

	IPPOLITO Giuseppe nato a Cosenza il 27.07.1960, residente in Aprigliano	
	(CS), Via XXIV Maggio n. 13, C.F.: PPLGPP60L27D086H, rappresentato e	
	difeso dall'avv. Angelo De Paoli del Foro di Cosenza, con studio in Piane Crati	
	(CS), Viale della Repubblica n. 21/D, p.e.c.: avvangelodepaoli@pec.it, presso	
	il cui studio è elettivamente domiciliato;	
	— convenuto —	
	COLOSIMO Guido Francesco nato a Bianchi (CS) il 05.08.1961, residente	
	in Cosenza, Via Pasquale Galluppi n. 61, C.F.: CLSGFR61M05A842J,	
	rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria Cirio e Francesca Attinà,	
	con studio in Cosenza, Via Nicola Serra n. 85, p.e.c.:	
	studiolegalecirio@pec.giuffre.it, francesca.attina@avvocaticatanzaro.legalmai	
	l.it, presso il quale studio è elettivamente domiciliato;	
	— convenuto —	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, il giudice relatore Primo	
	Referendario Maristella Filomena, il Pubblico Ministero nella persona del	
	S.P.G. dott. Pasquale Pedace, e gli avvocati delle parti.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 9 ottobre 2025, la Procura	
	regionale della Corte dei Conti per la Calabria ha convenuto in giudizio i	
	signori Bonanno Francesco, Ippolito Giuseppe e Colosimo Guido Francesco,	
	per sentirli condannare al pagamento a favore dell'Azienda Ospedaliera	
	"Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara" di Cosenza, della somma di	
	complessivi € 31.214,56 corrispondenti ai danni erariali loro ascritti,	
	2	

	rivalutazione monetaria, interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e spese di giustizia.	
	2. La vicenda trae origine dall’esposto presentato il 26 settembre 2023 alla Procura della Repubblica di Cosenza dal Commissario Straordinario pro tempore dell’Azienda Ospedaliera, che segnalava anomalie nelle buste paga di taluni dipendenti. L’indagine interna aveva rilevato che, sin dai primi mesi del 2021, alcuni dipendenti percepivano somme maggiori di quelle spettanti; la società fornitrice del software di gestione dei trattamenti retributivi, Data Processing S.p.A. – Gruppo Finmatica, aveva accertato che gli incrementi anomali erano imputabili all’inserimento manuale dell’utente “PPLGPP60”, corrispondente al sig. Ippolito Giuseppe. Dagli accertamenti è risultata altresì una posizione di responsabilità relativa all’utente “CLSGFR61”, identificato nel sig. Colosimo Guido Francesco. Con decreto del Procuratore regionale del 20 giugno 2025 è stato disposto lo scorporo delle posizioni dei tre convenuti dall’originario fascicolo I00029/2024, con apertura del fascicolo I01206/2025/PP, nell’ambito del quale la Procura ha contestato le condotte di seguito descritte. A seguito dell’invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., soltanto il sig. Colosimo ha prodotto deduzioni difensive.	
	3. Al sig. Bonanno, inquadrato come commesso presso l’UOC Gestione tecnico-patrimoniale, è contestato di aver percepito indebitamente, dal dicembre 2020 al novembre 2023, voci della retribuzione accessoria (lavoro straordinario ordinario, notturno e festivo) non spettanti, per complessivi € 26.478,33, di cui € 25.068,82 determinati dagli inserimenti del sig. Ippolito Giuseppe (€ 9.888,96 per straordinario notturno e festivo non autorizzato, giusta nota prot. n. 0013470 del 16 novembre 2023 del Dirigente UOS GRU,	
	3	

	€ 16.589,37 per straordinario ordinario pagato più volte, in misura superiore	
	alle ore espletate o relativo a ore eccedenti non timbrate) ed € 1.409,51	
	determinati dagli inserimenti del sig. Colosimo. La Procura ha imputato al	
	Bonanno l'omessa segnalazione e restituzione delle somme a titolo di dolo,	
	sul presupposto che una cifra di tale entità non avrebbe potuto sfuggire	
	all'attenzione del dipendente, anche considerando che nel 2021 aveva chiesto	
	e ottenuto dall'Azienda un certificato di stipendio e un atto di benessere per	
	esigenze finanziarie. In subordine ne contesta gli addebiti a titolo di colpa	
	grave.	
	4. Al sig. Ippolito, dipendente assegnato all'U.O.C. Gestione Risorse Umane	
	– Settore Economico Previdenziale, è contestato di aver inserito nel sistema	
	informatico di elaborazione degli stipendi, nello stesso periodo e in favore del	
	sig. Bonanno, dati determinanti il pagamento indebito di € 25.068,82. La	
	Procura ha imputato tale condotta a titolo di dolo, in ragione del carattere	
	reiterato e macroscopico delle violazioni (inserimento di prestazioni non	
	autorizzate, pagamento multiplo delle medesime ore, riconoscimento di ore	
	eccedenti non timbrate) e della specifica competenza del convenuto. La	
	condotta è contestata in subordine a titolo di colpa grave. La Procura ha	
	chiesto la condanna in solido con il Bonanno (dolo) o in via sussidiaria (colpa	
	grave) per € 25.068,82.	
	5. Al sig. Colosimo, anch'egli dipendente dello stesso ufficio, sono contestati	
	due addebiti: il primo, per aver inserito n. 254,28 ore come straordinario non	
	autorizzato e non timbrato a proprio favore, con indebita percezione di €	
	4.736,23; il secondo, per aver inserito nelle buste paga di gennaio e febbraio	
	2023 il pagamento delle ore di straordinario effettivamente espletate dal	
	4	

	Bonanno con termine a 30 giorni anziché a 60, come previsto	
	dall'impostazione di base del sistema, determinando una duplicazione	
	indebita di € 1.409,51. Entrambe le condotte sono imputate a titolo di dolo	
	o, in subordine, di colpa grave. La parte attrice ha chiesto la condanna per €	
	4.736,23 in via diretta e in solido (dolo) o in via sussidiaria (colpa grave) con	
	il Bonanno per € 1.409,51.	
	6. Con comparsa del 2 marzo 2026 si è costituito il sig. Colosimo, che in via	
	preliminare ha chiesto: la sospensione del giudizio ex artt. 106 c.g.c. e 295	
	c.p.c., stante la pendenza del procedimento penale n. 3350/2023 RGNR, n.	
	740/2024 R.G.G.i.p., fissato davanti al GUP di Cosenza per la stessa data	
	del 25 marzo 2026; la prescrizione per i fatti risalenti al 2020-2021, ex art.	
	1, comma 2, L. n. 20/1994; la nullità dell'atto di citazione per genericità della	
	contestazione, omessa allegazione documentale e duplice formulazione	
	alternativa del titolo soggettivo. Nel merito, ha negato l'elemento oggettivo,	
	ha sostenuto di aver sempre operato in base ad autorizzazioni dirigenziali,	
	ha richiamato a suo discarico quanto dichiarato dall'Ippolito in sede penale,	
	sottolineando altresì che gli inserimenti illeciti erano stati attribuiti dalla	
	Finmatica all'utente "PPLGPP60" e non al "CLSGFR61"; ha rilevato che il GIP	
	non aveva esteso il sequestro preventivo alla sua posizione e che l'Azienda	
	non lo aveva sottoposto a procedimento disciplinare. Ha eccepito la carenza	
	del nesso causale con riferimento alla duplicazione di € 1.409,51. In via	
	subordinata, ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo e la vittoria delle	
	spese.	
	7. Con comparsa del 4 marzo 2026 si è costituito il sig. Bonanno,	
	contestando il dolo e la colpa grave ed evidenziando: che il procedimento	
	5	

	disciplinare si era concluso con la sanzione più lieve (rimprovero	
	scritto/censura, delibera del Commissario Straordinario n. 71 del 15	
	febbraio 2024); che doveva tenersi conto dell'esiguità delle somme, della sua	
	totale inattitudine all'utilizzo dei mezzi informatici, circostanza quest'ultima	
	della quale aveva tenuto conto la Commissione disciplinare, nonché della	
	propria disponibilità alla restituzione; che la media mensile dell'eccedenza di	
	circa € 735,00 non era percepibile come anomala, specie da un soggetto che	
	non era in grado di accedere al cedolino elettronico; che le certificazioni di	
	stipendio richieste all'Azienda attestavano la sua buona fede; che le	
	dichiarazioni di Ippolito escludevano che avesse mai richiesto inserimenti	
	indebiti o corrisposto denaro, a differenza di altri dipendenti per i quali	
	Ippolito aveva ammesso di aver ricevuto compensi. In via subordinata, ha	
	chiesto la riduzione al 30% ex art. 1, comma 1-octies, L. n. 20/1994 e la	
	compensazione delle spese.	
	8. Con DFU n. 353/2025 del 9 ottobre 2025, ritualmente notificato alle parti,	
	è stata fissata l'udienza di trattazione del 25 marzo 2026.	
	9. Con comparsa del 24 marzo 2026 si è costituito il sig. Ippolito. Il	
	convenuto ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità del giudizio per	
	carenza di sentenza penale passata in giudicato, atteso che il procedimento	
	penale n. 3350/2023 RGNR era fissato per la stessa data del 25 marzo 2026.	
	Ha contestato il quantum, osservando che € 25.068,82 supera la cifra	
	imputata in sede penale. Nel merito, ha negato il dolo, sostenendo che gli	
	inserimenti relativi al Bonanno erano stati effettuati su indicazione del sig.	
	Colosimo, in attesa di autorizzazioni che sarebbero seguite, e che non aveva	
	mai percepito somme dal Bonanno; ha analogamente escluso la colpa grave.	
	6	

	In via subordinata, ha chiesto la riduzione al 30% ex art. 1, comma 1-octies,	
	L. n. 20/1994 e la compensazione delle spese.	
	10. All'udienza del 25 marzo 2026 il Pubblico Ministero e le parti costituite	
	hanno concluso come da verbale. La causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	11. L'istanza di sospensione del giudizio, basata sulla pendenza del	
	procedimento penale n. 3350/2023 RGNR per i medesimi fatti, non è	
	fondata. L'art. 106, comma 1, c.g.c. subordina la sospensione necessaria al	
	concorso di due presupposti: che sussista un rapporto di dipendenza tra	
	cause in senso tecnico (c.d. pregiudizialità tecnica) e che il relativo	
	accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Entrambi difettano nella	
	specie. Il codice della giustizia contabile ha positivizzato il principio di piena	
	autonomia e indipendenza del giudizio contabile rispetto a qualsiasi altro	
	processo e di qualunque plesso giurisdizionale; principio che le Sezioni	
	riunite hanno consolidato attraverso una serie di pronunce, chiarendo che,	
	sebbene l'art. 106 c.g.c. non escluda in radice che una controversia penale	
	possa porsi quale antecedente necessario, di regola la causa penale non	
	assume carattere pregiudiziale, imponendo al giudice contabile un autonomo	
	accertamento dei fatti (Cass. SS.UU. n. 27337/2008; Corte dei conti, SS.RR.	
	n. 9/2018/RCS; SS.RR. ord. n. 3/2021/RCS; SS.RR. ord. n. 3/2023; Sez.	
	Sicilia n. 959/2019). Quanto alla sospensione facoltativa ex art. 106, comma	
	2, c.g.c., essa non è applicabile, difettando l'istanza concorde delle parti e	
	non ricorrendo giustificati motivi, attesa la piena autonomia del giudizio	
	contabile rispetto a ogni altro processo.	
	7	

	12. L'eccezione di prescrizione sollevata dal sig. Colosimo per i fatti risalenti	
	al 2020-2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, non è fondata. La	
	condotta illecita è consistita nell'inserimento manuale fraudolento di dati nel	
	sistema informatico di gestione degli stipendi, accessibile esclusivamente agli	
	operatori abilitati, senza che alcun elemento esteriore potesse rivelare	
	l'anomalia all'Amministrazione, pertanto, deve ritenersi sussistente	
	l'occultamento doloso del danno, con la conseguenza che il termine	
	quinquennale decorre dalla sua scoperta e non dalle singole condotte	
	causali. La scoperta è avvenuta il 26 settembre 2023, data dell'esposto del	
	Commissario Straordinario alla Procura della Repubblica; l'atto di citazione	
	è stato depositato il 9 ottobre 2025, dunque ampiamente entro il termine di	
	prescrizione.	
	13. L'eccezione di nullità e inammissibilità dell'atto di citazione, sollevata dal	
	sig. Colosimo per genericità della contestazione e omessa allegazione	
	documentale, è anch'essa infondata. L'atto di citazione descrive	
	analiticamente le condotte di ciascun convenuto, indica gli importi, le date	
	degli inserimenti riscontrati dal tracciato informatico e richiama la	
	documentazione istruttoria; d'altra parte, la puntualità delle difese articolate	
	dal convenuto dimostra che la contestazione era sufficientemente	
	determinata ai sensi dell'art. 86 c.g.c.	
	14. L'eccezione di improcedibilità per carenza di giudicato penale sollevata	
	dal sig. Ippolito è manifestamente infondata. Nel richiamare quanto in	
	precedenza osservato riguardo alla sospensione pregiudiziale ex art. 106	
	c.g.c., è sufficiente osservare che la pendenza del procedimento penale non	
	costituisce causa di improcedibilità dell'azione erariale, posto che	
	8	

	nell'ordinamento vigente non è rinvenibile alcuna norma che subordini	
	l'esercizio dell'azione contabile alla previa definizione del processo penale.	
	L'art. 51, comma 7, c.g.c. attribuisce efficacia propulsiva alla sentenza	
	penale irrevocabile di condanna, ma non condiziona in alcun modo	
	l'autonomo esercizio dell'azione erariale.	
	15. Nel merito, quanto alla posizione di Ippolito Giuseppe, la condotta è	
	imputabile a titolo di dolo. Ippolito era specificamente preposto	
	all'elaborazione delle buste paga dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera e	
	conosceva puntualmente la disciplina in materia di remunerabilità del lavoro	
	straordinario, ivi compresi i presupposti dell'autorizzazione preventiva e della	
	timbratura. Tale competenza esclude qualsiasi ipotesi di errore nella	
	condotta di chi, per tre anni, ha sistematicamente inserito prestazioni non	
	autorizzate, pagamenti multipli delle medesime ore e ore eccedenti non	
	timbrate. La prova del dolo trova conferma decisiva nelle dichiarazioni rese	
	dallo stesso Ippolito davanti al Pubblico Ministero in sede penale, nelle quali	
	ha ammesso gli inserimenti illeciti e ha distinto, significativamente, i casi in	
	cui aveva ricevuto denaro dai beneficiari da quelli in cui aveva agito su	
	indicazione del Colosimo. Tale ammissione conferma la consapevolezza del	
	carattere illecito degli inserimenti e la volontà di cagionare il danno erariale,	
	ai sensi dell'art. 1 della l. n. 20/1994, come modificato dalla l. 7 gennaio	
	2026, n. 1 (di seguito: l. n. 20/1994).	
	16. Le difese di Ippolito non incidono su tale conclusione. La contestazione	
	sul quantum, fondata sulla asserita difformità rispetto all'importo, oggetto	
	del procedimento penale, non trova riscontro negli atti: la somma di €	
	25.068,82 è stata determinata sulla base degli accertamenti della Guardia di	
	9	

	Finanza e del tracciato informatico Finmatica, elementi probatori autonomi	
	rispetto alle risultanze penali. La buona fede invocata in relazione agli	
	inserimenti a favore del Bonanno è incompatibile con la reiterazione	
	sistematica degli stessi, per un triennio in assenza di qualsiasi	
	autorizzazione acquisita.	
	17. Quanto alla posizione di Colosimo Guido Francesco, le condotte	
	contestate si articolano su due profili distinti. Con riferimento al primo	
	addebito, l’inserimento di n. 254,28 ore come straordinario non autorizzato	
	e non timbrato a proprio favore, per € 4.736,23, la condotta è imputabile a	
	titolo di dolo, nella considerazione del fatto che il convenuto possedeva la	
	stessa specifica competenza di Ippolito e aveva accesso diretto al sistema	
	informatico; l’inserimento di ore a proprio favore in assenza di autorizzazioni	
	e timbrature, per un arco temporale prolungato, esclude qualsiasi ipotesi di	
	errore. Le autorizzazioni prodotte dalla difesa non possono essere scrutinate	
	in quanto inidonee sotto il profilo dell’attendibilità, mancando di data,	
	timbro, indicazione dell’ufficio e dell’organo firmatario, e sono comunque	
	inidonee a giustificare le specifiche prestazioni contestate.	
	18. Con riferimento al secondo addebito, l’inserimento nelle buste paga di	
	gennaio e febbraio 2023 del pagamento delle ore di straordinario del	
	Bonanno con termine a 30 giorni anziché a 60, con conseguente duplicazione	
	indebita di € 1.409,51, la condotta è del pari imputabile a titolo di dolo. Il	
	convenuto, in ragione della sua competenza specifica, non poteva non	
	rappresentarsi che l’inserimento a 30 giorni, senza disattivare la funzione	
	automatica di pagamento a 60, avrebbe prodotto una duplicazione, pertanto,	
	10	

la condotta inerte rispetto a tale conseguenza è sintomatica dell'accettazione volontaria del relativo rischio.

19. Le difese di Colosimo non mutano tale giudizio. L'attribuzione sistematica degli inserimenti illeciti all'utente "PPLGPP60" da parte della Finmatica non esclude la responsabilità del convenuto per gli inserimenti riferibili all'utente "CLSGFR61", riscontrati dal tracciato informatico e non contestati nella loro materialità. L'assenza di procedimento disciplinare e la mancata estensione del sequestro preventivo da parte del GIP costituiscono valutazioni assunte in contesti diversi da quello contabile e, alla luce delle considerazioni in precedenza esposte in ordine ai rapporti tra il giudizio penale e quello di responsabilità amministrativa, non certo vincolano questo Collegio.

20. Riguardo alla posizione di Bonanno Francesco, la condotta si configura come omissiva ed è imputabile a titolo di dolo. Il convenuto non ha operato sul sistema informatico, ma ha consapevolmente omesso di segnalare all'Amministrazione la percezione di voci retributive non spettanti e di provvedere alla restituzione, traendo vantaggio da una situazione di cui non poteva ignorare l'anomalia. La prova della consapevolezza emerge direttamente dagli atti: nel dicembre 2021 e nel gennaio 2022, nel pieno del periodo di percezione delle somme indebite, il convenuto ha chiesto e ottenuto dall'Azienda un certificato di stipendio e un atto di benessere per esigenze finanziarie, utilizzandoli per ottenere finanziamenti presso terzi. Tali circostanze attestano che il convenuto aveva piena contezza della consistenza della propria situazione retributiva e risultano logicamente

	incompatibili con la prospettazione difensiva fondata sull'incapacità	
	informatica.	
	21. Depone ulteriormente nel senso del dolo la durata triennale della vicenda	
	illecita e l'entità della somma percepita pari a € 26.478,33, ovvero un	
	elemento temporale e uno quantitativo ragionevolmente inconciliabili con	
	l'umana disattenzione. Le difese articolate non incidono su tale conclusione.	
	Le dichiarazioni di Ippolito, secondo cui il Bonanno non ha mai richiesto	
	inserimenti indebiti né corrisposto denaro, attengono alle modalità esecutive	
	del meccanismo illecito e non alla consapevolezza del percettore, di tal che la	
	condotta omissiva dolosa contestata al Bonanno non può che ritenersi	
	autonoma rispetto al profilo dell'iniziativa degli inserimenti. Né si potrebbe	
	pervenire ad una diversa conclusione considerando la tenuità della sanzione	
	irrogata in sede disciplinare, in primo luogo per la diversità dei contesti e dei	
	relativi procedimenti, amministrativo per la sanzione, giurisdizionale per	
	l'azione di responsabilità e, in secondo luogo, perché l'accertamento	
	dell'elemento psicologico del dolo in sede giudiziaria contabile non può in	
	alcun modo essere condizionato dall'esito di altre iniziative di censura a	
	carico del dipendente quando, come nel caso di specie, ricorrono elementi e	
	connotazioni comportamentali inconfutabilmente conducenti verso la	
	sussistenza del requisito soggettivo in contestazione.	
	22. Quanto al nesso causale tra le condotte e il danno erariale, gli inserimenti	
	di Ippolito hanno determinato i pagamenti indebiti a favore del Bonanno per	
	€ 25.068,82; quelli di Colosimo hanno determinato la duplicazione in favore	
	del Bonanno per € 1.409,51 e l'indebita percezione propria per € 4.736,23;	
	12	

	l'omissione del Bonanno ha impedito il tempestivo recupero delle somme. In	
	assenza di tali condotte il danno non si sarebbe prodotto.	
	23. Per tutto quanto sopra trovano applicazione i criteri di responsabilità	
	solidale stabiliti dall'art. 1 della l. n. 20/1994. In conformità con la domanda	
	attoreale e in ragione del concorso di più soggetti nella determinazione del	
	danno, il quantum è così articolato: Colosimo Guido Francesco per la somma	
	di € 4.736,23, corrispondente all'importo indebitamente percepito a proprio	
	favore mediante inserimento illecito nella propria busta paga; Bonanno	
	Francesco per la somma complessiva di € 26.478,33, corrispondente	
	all'intera retribuzione accessoria indebitamente percepita, in solido con	
	Ippolito Giuseppe per la quota di € 25.068,82, determinata dagli inserimenti	
	illeciti di quest'ultimo, e in solido con Colosimo Guido Francesco per la quota	
	di € 1.409,51, determinata dalla duplicazione ascritta al medesimo; Ippolito	
	Giuseppe in solido con Bonanno Francesco per € 25.068,82. A ciascuna delle	
	somme suddette si aggiungono rivalutazione monetaria dalla data dei singoli	
	pagamenti e interessi come per legge.	
	24. L'invocato potere riduttivo ex art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994 dalle	
	difese non è applicabile alla fattispecie concreta, escludendo espressamente	
	la norma l'esercizio nei casi di danno cagionato con dolo.	
	25. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dei	
	convenuti in solido, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità erariale iscritto	
	al n. 24411 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei	
	13	

	confronti di Colosimo Guido Francesco, Bonanno Francesco, Ippolito	
	Giuseppe accoglie la domanda attorea per l'intero e, per l'effetto, li condanna	
	al pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliera "Annunziata – Mariano	
	Santo – S. Barbara" di Cosenza delle somme di seguito indicate:	
	- Colosimo Guido Francesco per la somma di € 4.736,23;	
	- Bonanno Francesco € 26.478,33 e in solido con Ippolito Giuseppe, per €	
	25.068,82 e Colosimo Guido Francesco, per € 1.409,51;	
	- Ippolito Giuseppe € 25.068,82 in solido con Bonanno Francesco,	
	oltre rivalutazione monetaria per tutti i suddetti importi dalla data dei singoli	
	pagamenti e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente	
	sentenza.	
	Condanna altresì i sig.ri Bonanno Francesco, Ippolito Giuseppe e Colosimo	NOTA SPESE Giudizio n. 244/1 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA n. 3 copie predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA NOTIFICHE ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EUROS OTTOCENTOCINQUANTASETTE/06
	Guido Francesco al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano	
	come da nota margine.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.	
	Il Relatore Il Presidente	FOGLIO 9 27 1 3 4 4 IMPORTO € 144,00 € 432,00 € 16,00 € 48,00 € 62,88 € 15,71 € 64,00 € 64,00 € 10,47 € 857,06
	Maristella Filomena Domenico Guzzi	
	Firmato digitalmente Firmato digitalmente	
	Depositato in data 29/04/2026	Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	14	

[illegible]